

GUIDA ALL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE LEGGE 122/1992

AMBITO DI APPLICAZIONE

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/1992 disciplina l'attività di autoriparazione.

Rientrano nell'attività di autoriparazione:

- le attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose;
- tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente effettuati su veicoli e complessi di veicoli a motore adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi;
- l'esercizio dell'attività, con carattere strumentale e accessorio, da parte di imprese che svolgono attività di commercio o noleggio veicoli, autotrasporto di merci per conto terzi, nonché da ogni altra impresa o ente che esercita l'attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le seguenti attività:

- lavaggio,
- rifornimento di carburante,
- sostituzione del filtro dell'aria e dell'olio,
- sostituzione dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento,
- interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Non rientrano, altresì, nell'ambito della presente disciplina le seguenti attività:

- autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica provviste di officina,
- la costruzione di veicoli speciali, di costruzione di autocarrozzerie e, in genere di trasformazione di veicoli, in quanto tali attività sono regolate dalle norme in materia di omologazione,
- riparazione, manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle macchine operatrici previste dall'art. 58 del codice della strada in quanto non possono considerarsi adibite al trasporto su strada di persone o cose.

Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono richiedere previa autorizzazione Ministeriale, l'iscrizione anche nell'"Elenco dei montatori o delle officine autorizzate" tenuto dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio.

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'

L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccatronica; (sostituisce le precedenti attività di: meccanica-motoristica ed elettrauto)
- b) carrozzeria;
- c) gommista.

L'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2012, n. 224 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 e successivamente modificata dalla L 205/2017) unifica le preesistenti sezioni "meccanica e motoristica" ed "elettrauto" nella nuova sezione "meccatronica".

L'articolo 2 prevede che le Regioni e Province Autonome, entro il 05/07/2018 attuino i corsi regionali per le attività relative alle tre sezioni dell'autoriparazione sulla base di quanto prescritto dalla L 205/2017.

L'articolo 3 prevede un regime transitorio per le imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese/Albo imprese artigiane alla data del 05/01/2013 per le diverse attività di autoriparazione.

In particolare:

- a) le imprese già iscritte e abilitate per entrambe le attività di "meccanica e motoristica" ed "elettrauto" alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 (5 gennaio 2013), sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
- b) le imprese già iscritte e abilitate per le attività di "meccanica e motoristica" o "elettrauto" alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 (5 gennaio 2013), possono proseguire le rispettive attività per i dodici anni e sei mesi successivi e cioè fino al 05/07/2025. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e c) della legge 122/1992, dovranno frequentare con esito positivo un corso professionale di cui al citato art. 7 comma 2 lettera b) della legge 122/1992, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di tale dimostrazione, decorso il termine, il soggetto non potrà più essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa e l'impresa dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività;
- c) qualora il preposto alla gestione tecnica (anche se titolare), abbia compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore della legge di modifica (5 gennaio 2013) e quindi sia nato entro il 04/01/1958, può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

INIZIO DELL'ATTIVITA'

A seguito della Conferenza unificata Stato/Regioni del 6.7.2017 e della deliberazione della Giunta della Regione Liguria del 2.10.2017, le imprese che esercitano l'attività di autoriparazioni di cui all'art. 1 della Legge 05/02/1992, n. 122, presentano alla Camera di Commercio/Albo delle imprese artigiane della provincia ove viene esercitata l'attività, tramite lo SUAP, a cui è diretta, "segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di autoriparazione".

RESPONSABILE TECNICO

Per svolgere l'attività di autoriparazione l'impresa deve designare, per ciascuna sezione, un preposto alla gestione tecnica in possesso di requisiti personali e tecnico-professionali. L'Impresa può svolgere attività in più sezioni, nominando più preposti alla gestione tecnica oppure avvalendosi di un solo preposto alla gestione tecnica in possesso dei requisiti per i diversi settori di attività esercitate.

Il responsabile tecnico, preposto all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla Legge 122/1992, deve avere un **"rapporto di immedesimazione con l'impresa"**.

Sono considerati “**immedesimati**” con l’impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

- il titolare/legale rappresentante;
- il lavoratore dipendente (anche se socio accomandante);
- il socio prestatore d’opera (in caso di s.r.l. non artigiana, si richiede che la qualifica di socio d’opera sia prevista nell’atto costitutivo, oppure che il soggetto sia lavoratore dipendente);
- il familiare collaboratore;
- l’istitutore

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno (art. 10, comma 4, D.P.R. 558/1999).

Il termine “immedesimazione”, come ha precisato a suo tempo il Ministero, va interpretato in senso stretto e cioè “*riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa*”.

Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione - continua lo stesso Ministero - deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest’ultimo che consenta al “preposto responsabile tecnico” di operare in nome e per conto dell’impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, nell’ambito della stessa impresa per più unità operative (officine) salvo sussista la contiguità delle stesse. Ai sensi della circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1992, può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell’impresa che, all’atto della comunicazione (S.C.I.A.) dovrà darne esplicita notizia.

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE TECNICO

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

1. Titolo di studio (art. 7 comma 2 lettera c) della Legge 122/1992)

in materia tecnica attinente l’attività: laurea o diploma universitario; diploma di istruzione secondaria di secondo grado; diploma di qualifica professionale.

Allegare:

- copia del documento d’identità (in corso di validità) del responsabile tecnico
- a titolo di cortese collaborazione: copia del titolo di studio o certificato rilasciato dall’Istituto.

2. Attestato + un anno di esperienza professionale di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni (art. 7 comma 2 lettera b) della Legge 122/1992):

- attestato di promozione al IV anno dell’Istituto Tecnico Industriale, ad indirizzo attinente l’attività

- attestato conseguito mediante corso regionale teorico-pratico di qualificazione.

Per dimostrare l’esperienza lavorativa in aggiunta al titolo richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di: titolare, amministratore, socio lavoratore, collaboratore familiare, tutti lavoratori iscritti all’INAIL per attività tecnico manuale; operaio qualificato (inquadramenti contrattuali validi):

- CCNL Metalmeccanica/Industria - livelli III, IV, V, V/sup., VI ;
- CCNL Metalmeccanica/Piccola e Media Industria - livelli III, IV, V;
- CCNL Metalmeccanica/Artigianato livelli II/bis, III, IV e V;
- CCNL Commercio fino a 14 dip. - livelli II, III, IV;
- CCNL Commercio da 15 a 50 dip. - livelli III, IV, V;
- CCNL Commercio da 51 dip. in poi - livelli VI - V- IV.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione e che abbiano denunciato al Registro delle Imprese la propria struttura interna. L'attività esercitata a tempo parziale viene conteggiata proporzionalmente al fine del computo del periodo lavorativo necessario.

N.B.: 1) per le imprese di autoriparazione già iscritte al Registro Imprese o all'Albo delle imprese artigiane e abilitate per una delle attività di autoriparazione alla data del 5.1.2013, la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali teorico pratici di qualificazione previsti dalla L 205/2017 consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta; a tali imprese non si applica l'art. 7 comma 2 lettera b) della L 122/1992, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni.

Allegare:

- copia del documento d'identità (in corso di validità) del responsabile tecnico
- a titolo di cortese collaborazione: copia del titolo di studio o certificato rilasciato dall'Istituto

inoltre, se è stato **titolare o socio lavoratore o collaboratore familiare** relativamente al periodo dichiarato:

- a titolo di cortese collaborazione, iscrizione INAIL;

oppure, se è stato **dipendente**:

- a titolo di cortese collaborazione, copia UNILAV o attestato dell'Ufficio per l'Impiego UNILAV (relativamente al periodo dichiarato) e copia denuncia UNILAV se l'attuale rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente.

3. Esperienza professionale (art. 7 comma 2 lettera a) della Legge 122/1992)

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di: titolare, amministratore, socio lavoratore, collaboratore familiare, tutti lavoratori iscritti all'INAIL per attività tecnico manuale; operaio qualificato. L'attività esercitata a tempo parziale viene conteggiata proporzionalmente al fine del computo del periodo lavorativo necessario.

Inquadramenti contrattuali validi:

- CCNL Metalmeccanica/Industria - livelli III, IV, V, V/sup., VI ;
- CCNL Metalmeccanica/Piccola e Media Industria - livelli III, IV, V;
- CCNL Metalmeccanica/Artigianato livelli II/bis, III, IV e V;
- CCNL Commercio fino a 14 dip. - livelli II, III, IV;
- CCNL Commercio da 15 a 50 dip. - livelli III, IV, V;
- CCNL Commercio da 51 dip. in poi - livelli VI - V- IV.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione e che abbiano denunciato al Registro delle Imprese la propria struttura interna. L'attività esercitata a tempo parziale viene conteggiata proporzionalmente al fine del computo del periodo lavorativo necessario.

Relativamente al periodo dichiarato, allegare la seguente documentazione:

se è stato **titolare o socio lavoratore o collaboratore familiare** relativamente al periodo dichiarato:

- a titolo di cortese collaborazione, iscrizione INAIL;

se è stato **dipendente**:

- a titolo di cortese collaborazione, copia UNILAV o attestato dell'Ufficio per l'Impiego UNILAV (relativamente al periodo dichiarato) e copia denuncia UNILAV se l'attuale rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente.

Casi particolari

Ha diritto al riconoscimento dei requisiti il soggetto (titolare o amministratore/socio lavoratore di società) di impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, che abbia svolto l'attività per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994 (art. 6 Legge n. 25/96, circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3562/C del 7 luglio 2003; parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 9846 del 22 ottobre 2007).

Requisiti di onorabilità riguardanti il Responsabile Tecnico

Il preposto alla gestione tecnica non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva, né deve essere stato sottoposto ad alcuna delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal D.Lgs. 159/2011 (antimafia).

PRESENTAZIONE DELLA PRATICA TELEMATICA AL REGISTRO IMPRESE

La modulistica da utilizzare per la presentazione della SCIA al Comune è quella presente nel sito della Regione Liguria; successivamente deve essere presentata la pratica al Registro Imprese per denunciare l'inizio dell'attività; per la sostituzione del responsabile tecnico o per l'inserimento della meccatronica a seguito del corso, invece, occorre utilizzare la modulistica presente nel sito camerale e la pratica deve essere presentata direttamente al Registro Imprese.

Per quanto riguarda il costo della pratica si rinvia alla tabella dei diritti di segreteria, ricordando che i diritti per le imprese di cui alla Legge 122/1992 – imprese di autoriparazione - sono maggiorati.

Nomina (o aggiunta)/sostituzione (cessazione e/o contestuale nomina) del preposto alla gestione tecnica

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un nuovo preposto alla gestione tecnica o la cessazione con/senza contestuale sostituzione di preposto alla gestione tecnica, utilizzando il modello "Autoriparatori - modifica di responsabile tecnico" presente nel sito camerale, allegato ai modelli del Registro delle imprese/Albo imprese artigiane. (L'impresa dovrà compilare anche l'intercalare "P" di modifica/cessazione del preposto alla gestione tecnica per cui comunica la nomina od il cessato rapporto).

Se cessa l'unico responsabile tecnico dell'impresa, la stessa dovrà presentare denuncia di cessazione dell'attività o sospensione dell'attività (parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 184831 del 21.10.2014) ad esso collegata.

Le **sospensioni di attività** soggette a denuncia sono quelle che hanno una certa rilevanza e caratteristiche di eccezionalità. Sono di norma da ritenere tali le sospensioni che si protraggono per più di 30 giorni.

La denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente documentata.

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscrivere nel R.E.A. il preposto alla gestione tecnica che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa.

Trasferimento sede

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altro Comune, anche se attività e preposto alla gestione tecnica restano invariati, l'impresa deve presentare al Comune competente una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e successivamente allegarla ai modelli del Registro delle Imprese/Albo imprese artigiane.

Apertura di Unità locale

L'impresa che apra una unità locale per attività di autoriparazioni ai sensi della Legge 122/1992, è tenuta a presentare al Comune competente, oltre al modello UL, anche la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) contenente la nomina del nuovo preposto alla gestione tecnica.

Manutenzione minuta e ordinaria di veicoli a motore

Non è accoglibile la domanda di iscrizione per l'attività di manutenzione minuta e ordinaria di veicoli a motore in assenza dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 7 della legge 122/1992 da parte dell'operatore.

E' l'art. 6 della legge 122/1992 a stabilire che il proprietario o possessore del veicolo a motore deve avvalersi di imprese iscritte nell'ex RIA per la manutenzione riparazione del proprio veicolo, fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione (che potrebbero, per la loro natura di occasionalità o di emergenza, essere effettuati dal proprietario stesso del mezzo o da un autoriparatore iscritto per altre sezioni).

Questi ultimi consistono nella sostituzione delle parti soggette a cambi periodici e che comportano limitate necessità di ordine tecnico, nonché le operazioni d'urgenza in occasione di sinistri stradali o del blocco del veicolo.

Il Consiglio Nazionale dell'Artigianato ha espresso, al riguardo, parere in data 19.10.1992, ritenendo che *“nell’ambito suddefinito debbano necessariamente rientrare le sole operazioni minime di manutenzione e di primo intervento che il proprietario o il possessore del veicolo o di complessi di veicoli a motore può effettuare ai fini del contenimento del normale degrado d’uso, nonché per far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi urgenti. Dette operazioni devono, comunque, essere tali da non compromettere e modificare le strutture essenziali del veicolo e da non mettere a repentaglio la sicurezza complessiva del veicolo e della circolazione. Ciò al fine di non vanificare lo spirito fondamentale della legge che, imponendo la qualificazione degli operatori del settore, persegue, in tal modo, la sicurezza nella circolazione stradale prevenendo possibili interventi errati su parti e componenti essenziali per l’assetto e la sicurezza del veicolo.”*

TITOLI DI STUDIO LEGGE 122/92

(elenco indicativo e non esaustivo)

Considerata la variabilità dei titoli di studio e l'autonomia didattica e universitaria si ritiene opportuno avvisare che tali tabelle hanno valore indicativo e non esaustivo di mero orientamento al riconoscimento della corrispondente abilitazione. Inoltre, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di secondo grado di recente introduzione – riforma Gelmini e formazione professionale regionale – si avvisa che la casistica rappresentata non è ancora pienamente consolidata, così come le denominazioni delle qualifiche che possono subire delle modificazioni. Pertanto, gli uffici camerali potranno valutare anche nello specifico le materie del piano di studi di singoli diplomi/titoli.

Invece, per quanto riguarda la nuova sezione di MECCATRONICA (introdotta dal 5 gennaio 2013 dalla Legge n. 224/2012) si è proceduto ad una rivalutazione complessiva dei diplomi di scuola secondaria di secondo grado (rilasciati ante riforma Gelmini), dei diplomi universitari e di laurea che, essendo già stati riconosciuti abilitanti per le vecchie sezioni di meccanica-motoristica od elettrauto, sono stati considerati altrettanto abilitanti anche per l'attività di meccatronica. Tuttavia si avvisa che tale valutazione non può essere automaticamente estesa anche ai vecchi diplomi di scuola secondaria conseguiti prima dell'anno scolastico 1989/1990, sui quali gli uffici camerali potranno comunque valutare le materie del piano di studio per un positivo riconoscimento del titolo.

DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (DIPLOMI TECNICI ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA DI LAVORO)			
Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici industriali¹ - Ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014	MECCATRONICA	Carrozzeria	Gommista
costruzioni aeronautiche	X	X	X
elettronica e telecomunicazioni	X		
elettronica industriale	X		
elettrotecnica	X		
elettrotecnica ed automazione	X		
industria metalmeccanica	X	X	X
industria navalmeccanica	X	X	X
meccanica	X	X	X
meccanica di precisione	X	X	X
perito industriale sperimentale AMBRA	X		
perito industriale sperimentale ERGON	X	X	X
termotecnica	X	X	X
Istituto Tecnico Nautico	MECCATRONICA	Carrozzeria	Gommista
aspirante alla direzione di macchine di navi merci	X	X	X
Aspirante al comando di navi mercantili	X	X	X
Istituto Agrario	MECCATRONICA	Carrozzeria	Gommista
perito agrario (solo su macchine agrarie)	X		

Diplomi di maturità professionale² (percorso scolastico di durata quinquennale) Ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014	MECCATRONICA	Carrozzeria	Gommista
tecnico dei sistemi energetici	X	X	X
tecnico delle industrie chimiche	X	X	X
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	X		
tecnico delle industrie meccaniche	X	X	X
tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X
Diplomi di qualifica professionale² (percorso scolastico di durata triennale) Ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014	MECCATRONICA	Carrozzeria	Gommista
meccanico riparatore di autoveicoli ³	X	X	X
meccanico d'auto	X	X	X
operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X
operatore elettrico ⁴	X		
operatore elettronico	X		
operatore meccanico	X	X	X
operatore termico	X	X	X
NUOVI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO c.d. RIFORMA GELMINI (DIPLOMI TECNICI ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA DI LAVORO)			
Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici settore tecnologico⁵ (percorso scolastico di durata quinquennale)	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia:			
articolazione energia	X	X	X

articolazione meccanica e mecatronica	X	X	X
Indirizzo trasporti e logistica:			
articolazione conduzione del mezzo	X	X	X
articolazione costruzione del mezzo	X	X	X
articolazione logistica	X	X	X
Indirizzo elettronica ed elettrotecnica:			
articolazione automazione	X		
articolazione elettronica	X		
articolazione elettrotecnica	X		
Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali⁶ (percorso scolastico di durata quinquennale):	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
settore industria e artigianato, indirizzo manutenzione e assistenza tecnica	X	X	X
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - leFP c.d. RIFORMA GELMINI (DIPLOMI TECNICI ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA DI LAVORO)			
Nuovi diplomi professionali – (percorso scolastico di durata quadriennale con conseguimento del diploma professionale di “tecnico”)	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
tecnico riparazione dei veicoli a motore	X	X	X
Nuovi diplomi di qualifica professionale – (percorso scolastico di durata triennale con conseguimento della qualifica di “operatore professionale”)	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici	X	X	X
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione di carrozzeria	X	X	X

ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Abilitanti unitamente al periodo lavorativo previsto dall'art. 7, comma 2, lettera B) Legge n. 122/1992 e cioè aver esercitato per almeno 1 anno l'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dirette dipendenze di una impresa del settore che risulti già abilitata per le medesime attività nell'arco degli ultimi cinque anni.

Le Regioni sono competenti in materia di formazione professionale, quindi possono essere istituiti corsi differenti in base alle esigenze del territorio e delle politiche locali in materia di avviamento al lavoro; data la varietà delle tipologie degli attestati rilasciati non è possibile indicare quelli che possono essere ritenuti abilitanti o meno per le attività in argomento.

Tuttavia la condizione necessaria per la loro validità è che riportino l'indicazione del rilascio ai sensi della legge n. 845/1978 in materia di formazione professionale.

TITOLI E BREVETTI RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA DIFESA

I titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa non sono da considerarsi titoli di studio in quanto non sono rilasciati da istituti di istruzione statale o paritarie. Le domande di equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta che rilasceranno i relativi diplomi ai sensi di quanto disposto dal Decreto Interministeriale 16 aprile 2009 (lettera circolare Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 115431 del 16 giugno 2011).

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (I.T.S.)

Gli istituti tecnici superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica" nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche; costituiscono una formazione terziaria di alto livello non universitaria a cui possono accedere i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Il percorso si articola in semestri e ha una durata di norma biennale (4 semestri), anche se gli I.T.S. possono istituire percorsi di 6 semestri in convenzione con le università, con un numero di ore formative complessive di 1800/2000; è previsto lo svolgimento obbligatorio di stage per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo.

Alla fine del percorso il titolo rilasciato è il **Diploma di Tecnico Superiore** con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.

Questi percorsi di alta formazione non sono contemplati nelle circolari o pareri ministeriali per l'acquisizione dei requisiti tecnico professionali perché di recente attuazione con avvio a partire dall'anno formativo 2011-2012 (Decreto Interministeriale 7-9-2011) e di conseguenza non si è formata una consolidata attività interpretativa circa l'idoneità dei diplomi conseguiti.

Per questo e a scopo puramente informativo, senza individuare specifiche corrispondenze tra i diplomi sotto riportati e le attività di cui alla Legge n. 122/1992, si riportano le figure professionali potenzialmente utili ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della citata Legge in riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

Sistema meccanica (meccatronica)

Tecnico superiore per l'innovazione dei processi e prodotti meccanici

Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi mecatronici
 Sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione)
 Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti
 Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici
 Tecnico superiore per il risparmio energetico e l'edilizia sostenibile

LAUREE QUINQUENNALI (ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA)			
Laurea ⁷	MECCATRONICA	Carrozzeria	Gommista
Fisica ⁸	X	X	X
ingegneria aeronautica ⁹	X	X	X
ingegneria chimica ¹⁰	X	X	X
ingegneria elettrica ¹¹	X	X	X
ingegneria elettronica ¹²	X	X	X
ingegneria meccanica ¹³	X	X	X

DIPLOMI UNIVERSITARI (ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA)			
Diplomi universitari ¹⁴	MECCATRONICA	Carrozzeria	Gommista
ingegneria elettrica ¹⁵	X		
ingegneria elettronica ¹⁶	X		
ingegneria meccanica ¹⁷	X	X	X

TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITI ALL'ESTERO

I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguite all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia devono previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica in questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VI – Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma.

NOTE

1 Gli istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e confluiti negli istituti tecnici di cui al D.P.R. n. 88/2010. I percorsi e i diplomi conseguiti secondo il previgente ordinamento negli istituti tecnici fino all'anno scolastico 2013-2014 sono stati confluiti in nuovi settori, indirizzi e articolazioni del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, secondo la tabella prevista nell'allegato D) al D.P.R. n. 88/2010.

2 Gli istituti professionali di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e confluiti negli istituti professionali di cui al D.P.R. n. 87/2010. I percorsi e i diplomi conseguiti secondo il previgente ordinamento negli istituti professionali fino all'anno scolastico 2013-2014 sono stati confluiti in nuovi settori, indirizzi e articolazioni del nuovo ordinamento degli istituti professionali, secondo la tabella prevista nell'allegato D) al D.P.R. n. 87/2010.

3 Tale diploma è stato sostituito a partire dall'anno scolastico 1997-1998 dal nuovo diploma di qualifica operatore meccanico - operatore termico, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 14 aprile 1997.

4 Tale diploma è stato sostituito a partire dall'anno scolastico 1997-1998 dal nuovo diploma di qualifica operatore elettrico- operatore elettronico - operatore per le telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 14 aprile 1997.

5 Gli istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati in un nuovo ordinamento a partire dall'anno scolastico 2010-2011; il primo ciclo del nuovo ordinamento si chiude con l'A.S. 2014-2015 (D.P.R. n. 88/2010).

6 Gli istituti professionali di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati in un nuovo ordinamento a partire dall'anno scolastico 2010-2011; il primo ciclo del nuovo ordinamento si chiude con l'A.S. 2014-2015 (D.P.R. N. 87/2010).

7 Le “nuove” lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in ingegneria e fisica sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle “precedenti”, conseguite in base al vecchio ordinamento.

In particolare con parere 1703 del 27.6.1997 il C.U.N. ha dichiarato che l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita a seguito della laurea in qualunque ramo dell'ingegneria abilita all'esercizio di tutte le sezioni dell'autoriparazione.

8 Fisica, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 20/S fisica; 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 66/S scienze dell'universo
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-17 fisica, LM-44 modellistica matematico- fisica per l'ingegneria, LM-58 scienze dell'universo

9 Ingegneria aeronautica, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica.

10 Ingegneria chimica, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 27/S ingegneria chimica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza

11 Ingegneria elettrica, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-28 ingegneria elettrica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-25 ingegneria dell'automazione.

12 Ingegneria elettronica, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 32/S ingegneria elettronica, 29/S ingegneria dell'automazione;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-29 ingegneria elettronica, LM-25 ingegneria dell'automazione.

13 Ingegneria meccanica, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 36/S ingegneria meccanica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-33 ingegneria meccanica

14 I diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341/1990 sono equiparati ai sensi del Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011, se della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale n. 509/1999 e alle lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Coloro che hanno conseguito diplomi universitari o lauree triennali non indicati nella presente tabella, verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

15 Diploma universitario in ingegneria elettrica equiparato :

- al diploma di laurea previsto dal d.m. 509/99 classe 10 ingegneria industriale
- al diploma di laurea previsto dal d.m. 27/04 classe L-09 ingegneria industriale

16 Diploma universitario in ingegneria elettronica equiparato :

- al diploma di laurea previsto dal d.m. 509/99 classe 09 ingegneria dell'informazione
- al diploma di laurea previsto dal d.m. 27/04 classe L-08 ingegneria dell'informazione

17 Diploma universitario in ingegneria meccanica equiparato :

- al diploma di laurea previsto dal d.m. 509/99 classe 10 ingegneria industriale
- al diploma di laurea previsto dal d.m. 27/04 classe L-09 ingegneria industriale.